

**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI LEONFORTE**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

*Publicazione dal 30/01/2023*  
*Defissa il 14/02/2023.*  
**IL MESSO**

**Copia di Deliberazione della Giunta Comunale**

N. <b>11</b> del Reg.  Data <b>27/01/2023</b> .	<b>OGGETTO:</b> Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 – Approvazione articolazione tariffaria
---	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** di **gennaio** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita, in modalità mista, alla presenza dei sigg.ri:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) <u>SALVATORE BARBERA</u>                       | SINDACO           |
| 2) <u>FRANCESCA PITTALA' (in videoconferenza)</u> | ASSESSORE ANZIANO |
| 3) <u>DANIELE PELLEGRINO</u>                      | ASSESSORE         |
| 4) <u>VALENTINA PECORA (in videoconferenza)</u>   | ASSESSORE         |
| 5) <u>SALVATORE BARBERA</u>                       | ASSESSORE         |
| 6) _____  | ASSESSORE         |

Pareri espressi ai sensi dell'art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica

Si esprime parere non favorevole \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE PROPONENTE

22.01.2023 *f.to* **Dott. Nicolò Costa**

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri finanziari

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la copertura finanziaria ( cap. \_\_\_ bilancio \_\_\_).

22.01.2023 IL CAPO SETTORE FINANZIARIO  
*f.to* **Dott. Nicolò Costa**

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori \_\_\_\_\_ Politi \_\_\_\_\_.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Nicolò Costa \_\_\_\_\_.

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CAPO SETTORE 3° - AREA FINANZIARIA  
Affari Economici, Finanziari e del Personale

Presa visione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- art. 1, comma 817, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- art.1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale il predetto canone è costituito: da una componente avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e da una componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale del 30 settembre 2021 n. 37 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di istituzione pubblicitaria e del canone mercatale", è stato approvato il relativo Regolamento ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997;

Considerato che il combinato disposto degli art. 42 comma 2 lettera f) e art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi, mentre quella relativa alla quantificazione delle tariffe è attribuita alla Giunta comunale;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

– l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

– il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

– l'art. 30 comma 4 del D.L. n° 41 del 22 marzo 2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021. Dato atto che si rende necessario approvare nei termini di legge i coefficienti e l'articolazione tariffaria relativa ai Canoni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837;

Considerato che:

1) i commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;

2) l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;

3) il Comune può graduare le tariffe standard di cui alla legge 160/2019 attraverso l'utilizzo di appositi coefficienti moltiplicatori per i vari presupposti del canone al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale.

Richiamati:

– il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i., coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

– il vigente Statuto Comunale;

– il vigente Regolamento di Contabilità;

#### PROPONE DI DELIBERARE

1) approvare coefficienti e tariffe, di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale del 30 settembre 2021 relativi a:

- "Capo II – Esposizione Pubblicitaria" e "Capo III Diritti sulle Pubbliche Affissioni", così come risultanti dall' allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- "Capo IV – Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche", così come risultanti dall' allegato B) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- "Capo V – Canone mercatale", così come risultanti dall' allegato C) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che i coefficienti moltiplicatori e l'articolazione tariffaria dei canoni oggetto della presente deliberazione sono tali da garantire gli equilibri del gettito di entrata realizzato con i tributi ed i canoni sostituiti ad opera della Legge 160/2019;

LA G.M.

Vista la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del Settore 3° - Area Finanziaria;

Visti i pareri del Capo Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi per scrutinio palese;

## DELIBERA

Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito riportata.

Quindi con separata ed unanime votazione delibera di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO  
F.to Avv. Salvatore Barbera

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Nicolò Costa

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Avv. Salvatore Barbera

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 30/01/2023 e per quindici giorni fino al 14/02/2023.

Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to \_\_\_\_\_

---

### IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo [www.comune.leonforte.en.it](http://www.comune.leonforte.en.it), ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 30/01/2023 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 dicembre 1991, n. 44.

Leonforte, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Nicolò Costa

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.01.2023

ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.

Leonforte, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Nicolò Costa

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Leonforte, lì